

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 50/16

per la realizzazione dell'intervento di adeguamento delle intersezioni km 20+000 e km 23+200 lungo la S.P. 3/e – Via Ardeatina - nei territori comunali di Roma Capitale, Pomezia e Ardea.

TRA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (di seguito denominata per brevità "CMRC") con sede in Roma, Via G. Ribotta 41-43 (C.F.80034390585), rappresentata nella persona di Ing. Paolo Emmi, Dirigente del Servizio 3 "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ;

E

SOCIETÀ P3 ARDEA S.R.L. con sede a Milano, in Piazza Pio XI, 1, C.F. e P. IVA 14985591008 di seguito anche "Società" o "Soggetto Privato", in esecuzione determina dirigenziale n. [●] del [●] (che si allega sub A al presente atto quale parte integrante e sostanziale), esecutiva ai sensi di legge, rappresentata nella persona di _____;

PREMESSO CHE

- a) il Soggetto Privato, società P3 Ardea s.r.l., con nota n. 31357 del 1 marzo 2021, ha rappresentato la propria disponibilità ad eseguire - a sua totale cura e spese, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 50/2016 - le opere viabilistiche, così come meglio descritte negli elaborati allegati alla presente Convenzione, costituite dalla realizzazione, a valere su aree insistenti in Comune di Roma, di interventi nel loro complesso finalizzati a pervenire ad una nuova configurazione di una intersezione esistente prossima all'area di intervento inclusa nel Piano ASI, comparto D, di Santa Palomba (i.e. intersezione SP3 / SP101a / Via della stazione di Pavona e intersezione via Ardeatina/via di Valle Caia/via Cancelliera);
- b) tali opere insistono su sedimi stradali di competenza di CMRC, la quale – ad intervenuta realizzazione degli interventi ed esito della ricezione del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori, diverrà piena proprietaria delle opere ivi realizzate;
- c) tali opere, interessando infrastrutture viabilistiche già esistenti, di cui i previsti interventi costituiscono adeguamento e miglioramento, sono in toto riconducibili nella fattispecie disciplinata dall'art. 20 del D.Lgs. 50/2016, che esclude dal campo di applicazione del Codice dei Contratti le opere (o stralci o lotti funzionali di esse) i cui costi sono integralmente a carico del soggetto proponente, senza derivare ad esso alcuna utilità, in coerenza con quanto meglio precisato da ANAC con determinazione n. 763 del 16 luglio 2016;
- d) le opere oggetto della presente Convenzione (i.e. "Rotatoria Nord") sono conformi alla strumentazione urbanistica vigente del Comune di Roma, come da certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal suddetto Ente, che si allega alla presente Convenzione;
- e) il Soggetto Privato possiede i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16;
- f) il Soggetto Privato ha individuato nell'Ing. / Arch. [●] (con studio in [●], Via [●], C.F. e P.IVA [●]) il soggetto incaricato ad effettuare la progettazione definitiva ed esecutiva oggetto della presente

Convenzione, che è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, come da bozza di contratto di appalto che si allega;

g) il Soggetto Privato ha individuato nella società [●], con sede in [●], C.F. e P.IVA [●], l'impresa esecutrice dei lavori oggetto della presente Convenzione, che è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 oltretutto della qualificazione (SOA) adeguata all'esecuzione dei lavori, come da bozza di contratto di appalto allegata alla presente Convenzione.

RILEVATO CHE

h) L'art. 20 del D.Lgs. n. 50/2016 ("Opera pubblica realizzata a spese del privato") sancisce la non applicabilità del "Codice Appalti" nel caso in cui un'Amministrazione pubblica abbia a stipulare una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione - a propria totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni - di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80;

i) nel dettaglio, ai sensi del sopra citato art. 20 del D.Lgs. 50/2016:

i. l'Amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto delle opere da eseguire, in uno con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dal proponente, siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1;

ii. la convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e l'esercizio dei poteri sostitutivi;

iii. sotto altro profilo, l'art. 16, comma 2-bis del DPR 380/2001 stabilisce la non applicabilità delle norme degli appalti pubblici (già D. Lgs. n. 163/2006, ora D. Lgs. n. 50/2016) nel caso in cui l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria di valore inferiore alla cosiddetta soglia comunitaria (già fissata dall'art. 28 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 ed ora stabilita dal combinato disposto degli artt. 35 e 36 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016) sia eseguita dal privato nell'ambito degli strumenti attuativi ovvero in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale.

DATO ATTO CHE

j) Con nota prot. CMRC 0076729 del 20/05/2021, l'allora Direttore del Dipartimento II Mobilità e Viabilità ha dato parere preliminare favorevole, vincolato al rispetto di alcune prescrizioni/condizioni apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al progetto di fattibilità: "ADEGUAMENTO INTERSEZIONI LUNGO LA SP 3/e" presentato dalla società P3 Ardea;

PRESO ATTO

dell'esito positivo dell'istruttoria condotta in merito al Progetto di Fattibilità tecnica ed economica degli interventi oggetto della presente convenzione, nonché esaminata la documentazione tecnica correlata, ivi compreso lo schema della presente Convenzione – è stata ritenuta meritevole di accoglimento la proposta formulata dal Soggetto Privato, subordinatamente al conseguimento, relativamente alle predette opere, delle necessarie autorizzazioni da rilasciarsi da parte degli Enti competenti;

k) Con determinazione dirigenziale n. R.U. 3786 del 14/12/2022, che si allega alla presente Convenzione a formarne parte integrante e sostanziale, è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere viabilistiche proposte dal Soggetto Privato, conseguentemente, la presente Convenzione disciplina termini e modalità di realizzazione, a cura e spese del Soggetto Privato, degli interventi assentiti;

l) con la determinazione n. _____ è stato, altresì, approvato lo schema di Convenzione ex art. 20 D.Lgs. 50/2016, con correlato conferimento di mandato agli Uffici, una volta avveratasi la condizione di cui sopra, di procedere con la sottoscrizione della Convenzione medesima, delegando all'uopo il Dirigente del Servizio 3 "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità";

m) alla luce di quanto precede, il Dirigente di [●], preso atto dell'intervenuta approvazione, nei termini di cui sopra, del Progetto Definitivo delle opere meglio descritte al successivo art. 1, comma 3, può procedere alla stipula della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 50/2016, precisandosi che il relativo Schema di Convenzione ha formato oggetto di approvazione giusta determina dirigenziale n. [●] del [●].

CONSIDERATO CHE

per quanto sopra evidenziato esistono le condizioni ottimali per la predisposizione di una Convenzione ex art. 20 D.Lgs. 50/2016 tra la CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE e la SOCIETÀ P3 ARDEA S.R.L.

VISTI:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'art. 11 afferente gli "*Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento*"

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, i propri fini istituzionali e gli obiettivi da perseguire nello svolgimento delle proprie attività;

Tutto ciò premesso e considerato, tra la Città Metropolitana di Roma e la società P3 Ardea s.r.l., si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse ed oggetto della Convezione

1. Le premesse e gli elaborati tecnici ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (la "Convenzione").

2. In particolare, costituiscono allegati alla presente Convenzione i seguenti elaborati, che formano il Progetto Definitivo degli interventi viabilistici meglio descritti al successivo comma 3 (il "Progetto"):

- a) Relazione Generale;
- b) Relazione di calcolo illuminotecnica ed elettrica;
- c) Relazione tecnica delle pavimentazioni;
- d) Computo Metrico Estimativo;
- e) Elenco prezzi unitari;
- f) Quadro Economico;
- g) Disciplinare tecnico e prestazionale;
- h) Cronoprogramma;
- i) Corografia (1:10.000);
- l) Planimetria di inquadramento (1:5.000);

- m) Stralcio strumenti urbanistici (1:5.000);
- n) Planimetria stato di fatto (1:500);
- o) Planimetria di Progetto (1:500);
- p) Planimetria di sovrapposizione (1:500);
- q) Planimetria della segnaletica (1.500);
- r) Verifica dinamica delle manovre (1.500);
- s) Planimetria Piano Quotato (1:500);
- t) Planimetria rete di illuminazione (1:500);
- u) Planimetria rete di smaltimento acque (1:500);
- v) Piano particellare di esproprio ed elenco ditte (1:500);
- w) Sezioni tipo (1:100);
- x) Particolari costruttivi – Viabilità e smaltimento acque (1:20);
- y) Particolari costruttivi – Illuminazione (varie).

3. Precisato quanto sopra, la presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione - a cura e spese della società P3 Ardea s.r.l., ai sensi e per gli effetti dei disposti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 – dei seguenti interventi di potenziamento e di riqualificazione del sistema viabilistico, costituiti dalla realizzazione, a valere su aree insistenti in Comune di Roma, di interventi nel loro complesso finalizzati a pervenire ad una nuova configurazione di una intersezione esistente prossima all'area di intervento inclusa nel Piano ASI, comparto D, di Santa Palomba (i.e. intersezione SP3 / SP101a / Via della stazione di Pavona e intersezione via Ardeatina/via di Valle Caia/via Cancelliera).

Ulteriormente, la presente Convenzione reca la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla realizzazione e dalla presa in consegna da parte di CMRC degli interventi di cui all'alinea precedente nonché delle relative pertinenze stradali, degli arredi, degli impianti e di tutto quant'altro connesso alla realizzazione delle opere previste dal Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 3.

4. La presente Convenzione – in conformità ai disposti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 - disciplina altresì i rapporti tra CMRC ed il Soggetto Privato relativi:

- (i) alla fase di realizzazione dei lavori, definendo le relative prescrizioni tecniche generali e di dettaglio e le modalità esecutive degli interventi;
- (ii) alla regolamentazione e alla disciplina del transito in corso d'opera;
- (iii) alla consegna a CMRC delle opere realizzate ed alla riconsegna delle relative aree di sedime;
- (iv) alla definizione delle polizze assicurative a garanzia della realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione.

Art. 2 – Impegni a carico del Soggetto Privato

1. Il Soggetto Privato, società P3 Ardea s.r.l., si obbliga nei confronti di CMRC, che accetta, a realizzare in forma totalmente gratuita e senza alcun onere a carico di CMRC medesima, le opere autorizzate con il provvedimento [●] del [●], per un importo di € [●] (Euro [●]), oltre ad IVA nei termini di legge, come meglio descritte al precedente art. 1, comma 3 e negli elaborati tecnici e nei documenti allegati alla presente Convenzione.

2. Tutte le spese concernenti la realizzazione delle opere previste nella presente Convenzione, comprese quelle relative ai tracciamenti, alle occupazioni, alle confinazioni e quant'altro possa essere necessario per garantire la perfetta e completa esecuzione delle opere a regola d'arte sono a carico del Soggetto Privato, così come i costi correlati ad eventuali espropriazioni ed alle correlate volture catastali ed alle eventuali indennità provvisorie e definitive di esproprio. Analogamente, sono a carico del Soggetto privato i costi per la direzione lavori, per gli oneri per la sicurezza di cantiere e per il collaudo delle opere da parte di tecnico che verrà incaricato da parte di CMRC.

Art. 3 – Progettazione Esecutiva degli interventi e termini di esecuzione delle opere

1. Il Soggetto Privato si impegna a realizzare gli interventi in conformità al Progetto Esecutivo approvato, assumendo, altresì, l'impegno ad apportare al Progetto quelle modifiche di carattere non sostanziale e quelle integrazioni che gli uffici di CMRC o gli altri Enti competenti dovessero reputare necessarie in funzione dell'effettivo stato dei luoghi senza che il Soggetto Privato acquisti il diritto a rimborsi. Le varianti e le integrazioni richieste non potranno in ogni caso determinare un aumento dell'importo che deve intendersi come importo massimo dei costi realizzativi degli interventi, IVA esclusa.

2. Il Soggetto Privato non potrà apportare alcuna variante, sia pure di dettaglio, alle opere oggetto della presente Convenzione, così come approvate con il Progetto Esecutivo di cui ai precedenti commi, senza il consenso di CMRC che dovrà esprimersi entro 5 giorni dal deposito, da Parte del Soggetto Privato, di formale comunicazione in merito alla necessità di variante, che dovrà essere supportata da adeguata motivazione e dai correlati elaborati progettuali. Del tempo necessario all'approvazione della variante si terrà conto in relazione ai termini indicati nel Cronoprogramma realizzativi degli interventi (il "Cronoprogramma"), che verranno automaticamente prorogati per un termine corrispondente al predetto periodo di rilascio, da parte di CMRC, del provvedimento approvativo della variante.

3. Il Soggetto Privato si obbliga, nei confronti di CMRC a realizzare le opere di cui al precedente art. 1.3 nel termine di [●] giorni dalla data di consegna delle aree di intervento da parte di CMRC, così come meglio indicato nel Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione e nel "Verbale di Consegna" (il "Verbale di Consegna"), di cui al successivo comma 4.

4. CMRC, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, mette a disposizione del Soggetto Privato le aree del sedime stradale interessate dal Progetto e dal relativo cantiere; in tal senso, le Parti si danno reciprocamente atto che alla presente Convenzione è annesso apposito Verbale di Consegna delle suddette aree, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le Parti. In via ulteriore a quanto sopra, contestualmente alla stipula della presente Convenzione il Soggetto Privato consegna a CMRC l'originale della garanzia assicurativa prevista dal successivo art. 9.

5. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, previo rilascio della relativa autorizzazione ad eseguire i lavori e/o di altro titolo equivalente e fatti salvi, comunque, ritardi per causa di forza maggiore o altri eventi non imputabili alla responsabilità del Soggetto Privato.

6. I lavori dovranno essere completati entro e non oltre [●] giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna, salvi ritardi per causa di forza maggiore o altri eventi non imputabili alla responsabilità del Soggetto Attuatore.
7. In ogni caso, la tempistica di cantiere dovrà essere concordata con il Responsabile dell'Ufficio [●] della CMRC, al fine di garantire il minor disagio possibile alla circolazione stradale e alla sicurezza di cantiere.
8. Alle finalità di cui sopra, il Soggetto Privato assicura già sin d'ora la disponibilità dell'appaltatore ad eseguire alcune lavorazioni in orario notturno.
9. Qualora non venga ottemperato a quanto sopra nei termini previsti o ottemperato soltanto in parte, o non venga rispettato il Cronoprogramma o le prescrizioni impartite per iscritto dalla CMRC, questa, previa formale contestazione dell'inadempimento e diffida ad adempiere con un termine di almeno 15 giorni, ha diritto a sostituirsi al Soggetto privato per eseguire o far eseguire direttamente le opere mancanti o quelle non eseguite correttamente, secondo il progetto approvato. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della CMRC, i relativi costi, nel limite dell'importo massimo indicato all'art. 2 - detratto il valore dei lavori eseguiti fino alla data della sostituzione – saranno garantiti dalla polizza di cui al successivo art. 9.

Art. 4 – Modalità di esecuzione delle opere

1. Il Soggetto Privato si impegna ad osservare e a far osservare le norme ed i regolamenti vigenti sulla tutela, sulla protezione, sull'assicurazione e sull'assistenza dei lavoratori, in applicazione dei disposti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Per tutta la durata delle lavorazioni, e sino alla consegna delle opere e gli interventi previsti dalla presente Convenzione, il Soggetto Privato dovrà, altresì, garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 3, finalizzate ad assicurarne la corretta esecuzione ed il rispetto di prevalenti finalità di sicurezza e di pubblica incolumità nella circolazione.
3. Al fine di assicurare la corretta realizzazione delle opere previste dalla presente Convenzione e per preminenti motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, potranno essere consentiti restringimenti, deviazioni, scambi di carreggiata ed eventuali attraversamenti per i quali il Soggetto Privato si impegna ad apporre, a propria cura e spese, tutte le segnalazioni diurne e notturne che saranno prescritte dalla normativa vigente e/o dagli Enti deputati al controllo della sicurezza stradale, e a richiedere per tempo l'emissione a CMRC, in qualità di Ente proprietario della strada, delle relative ordinanze.
4. In via ulteriore a quanto sopra, il Soggetto Privato dovrà provvedere, secondo le indicazioni che verranno fornite dagli Enti competenti, alla regolazione del transito ed alla manutenzione della segnaletica temporanea, che dovrà essere sempre mantenuta in perfetto stato di efficienza e ciò per tutta la durata dei lavori, ed anche in caso di eventuale sospensione degli stessi.
5. Il Soggetto Privato dovrà provvedere alla manutenzione delle opere in fase di esecuzione nel tratto compreso nell'area di intervento, secondo le eventuali necessarie prescrizioni che saranno impartite da CMRC; ulteriormente, il medesimo Soggetto Privato dovrà inoltre far osservare durante i lavori tutte le norme di sicurezza del transito previste dalle leggi, dalle norme e dai regolamenti vigenti nonché ogni altra eventuale disposizione che dovesse essere impartita a giudizio insindacabile di CMRC, purché non in contrasto con Norme e Regolamenti vigenti e in conformità ai progetti approvati. Il Soggetto Privato dovrà inoltre provvedere tempestivamente - di propria iniziativa e a propria cura e spese – al posizionamento, in qualsiasi momento, di dotazioni segnaletiche funzionali a garantire la sicurezza e la regolarità del transito.

6. Fino alla consegna delle opere oggetto della presente Convenzione, il Soggetto Privato dovrà porre in essere - a propria cura e spese - tutti i lavori e gli interventi, anche di carattere straordinario, che dovessero rendersi necessari per mantenere e ripristinare la continuità del transito eventualmente interrotto per cause di carattere eccezionale (alluvioni, asportazioni del rilevato ed altro) nel tratto di strada interessato dai lavori. In caso di mancato tempestivo intervento, CMRC provvederà d'ufficio, rivalendosi per le spese sul Soggetto Privato.

7. Tutte le servitù e diritti di Enti pubblici e privati (cavi TELECOM, ENEL ecc.) ricadenti lungo il fronte stradale interessato dagli interventi oggetto della presente Convenzione dovranno essere mantenuti e salvaguardati; a tal fine, il Soggetto Privato dovrà prendere gli opportuni contatti con gli Enti concessionari dei servizi e sotto servizi tecnologici per stabilire le eventuali opere da eseguire a tutela di tali interferenze, manlevando CMRC da qualsiasi responsabilità in merito a disservizi ed eventuali danni derivanti dalle opere.

Art. 5 – Impegni della Città Metropolitana di Roma Capitale

1. la CMRC si impegna:

a) ad approvare, nei termini previsti al precedente art. 3, comma 5, il Progetto Esecutivo degli interventi oggetto della presente Convenzione, e le eventuali varianti al medesimo;

b) prendere in riconsegna le aree e le opere ivi realizzate entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di fine lavori, corredata da certificato di regolare esecuzione delle opere, al tal riguardo procedendo a redigere apposito “Verbale di riconsegna”. Le Parti si danno reciprocamente atto che resta a carico del Soggetto Privato la responsabilità per ogni eventuale danno, anche nei confronti di terzi, che possa derivare dalla presenza del cantiere nel periodo in cui le aree di proprietà di CMRC sono messe a disposizione del soggetto medesimo. Pertanto il Soggetto Privato sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare alla strada e sue pertinenze nonché a persone ed a cose di terzi in dipendenza della esecuzione delle opere e, pertanto, si obbliga a rimborsare i danni che venissero a subire tanto le persone quanto le cose per qualunque causa dipendente dalla esecuzione dei lavori.

Art. 6 – Verifiche periodiche

1. Il Soggetto Privato si obbliga ad assoggettarsi alle eventuali verifiche periodiche nel corso dei lavori che CMRC potrà disporre mediante sopralluoghi da parte di funzionari dei propri Servizi competenti, per accertare la corrispondenza al Progetto Esecutivo approvato delle opere eseguite e/o in corso di esecuzione, ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Art. 7 – Inizio e fine dei lavori

1. A seguito della consegna delle aree al Soggetto Privato da parte di CMRC, così come attestata dal Verbale di Consegna, di cui al precedente art. 3, comma 4, il Soggetto Privato medesimo si impegna a comunicare a CMRC, entro i 10 giorni successivi, la data di inizio lavori e il nominativo del professionista incaricato della direzione lavori. I lavori dovranno comunque avere inizio entro 120 giorni dal “Verbale di Consegna”, pena la risoluzione della presente Convenzione ex art. 1456 c.c.

2. Nel rispetto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione, la fine dei lavori dovrà essere comunicata a CMRC che, preliminarmente alla consegna formale delle opere,

dovrà ricevere dal Soggetto Privato, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/16, un certificato redatto dalla direzione lavori di regolare esecuzione dei lavori.

3. All'atto della presa in (ri)consegna da parte di CMRC delle aree e delle opere, che dovrà avvenire al massimo entro 30 giorni dalla ricezione del predetto certificato, verrà redatto un verbale di consegna e presa in carico, in contraddittorio tra le parti (il "Verbale di riconsegna", di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. b). Eventuali riserve dovranno essere formulate, tassativamente, in tale sede, fatte salve le garanzie di legge.

4. Con la sottoscrizione del verbale di riconsegna e presa in carico delle opere, gli oneri manutentivi delle opere realizzate saranno a carico di CMRC.

Art. 9 – Garanzia assicurativa

1. Il Soggetto Privato contestualmente alla stipula della presente Convenzione fornisce a CMRC, quale garanzia per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, rilasciata da primaria compagnia assicurativa nazionale o internazionale, per l'importo di € [●] (Euro [●]), pari al 100% dell'importo del costo delle opere in Progetto, come da quadro economico allegato alla presente Convenzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è fornita per il tramite dell'appaltatore, deputato alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente Convenzione.

2. Tale polizza assicurativa garanzia resterà attiva fino a trenta giorni solari successivi alla completa esecuzione delle opere previste dalla presente Convenzione, e sarà svincolata con la sottoscrizione del Verbale di riconsegna delle opere e con la presa in carico da parte di CMRC delle opere medesime.

3. Qualora si dovesse procedere alla realizzazione dell'opera per stralci funzionali e, conseguentemente, con collaudi parziali, il Soggetto Privato e, per suo tramite, l'impresa appaltatrice che presta la garanzia, avrà diritto di ottenere la riduzione dell'importo complessivamente garantito corrispondentemente al costo della porzione di opera realizzata ed effettivamente consegnata.

4. L'impresa appaltatrice dovrà disporre di idonea polizza Responsabilità Civile per danni a terzi in corso di esecuzione dell'opera, con un massimale non inferiore a 5 milioni di Euro, comprensiva della garanzia di tenere indenne CMRC da qualsiasi danno; a garanzia di ciò, il Soggetto Privato si impegna ad inserire apposita clausola nel contratto di appalto.

Art. 10 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere trasmessa mediante raccomandata A.R. o, alternativamente, via posta elettronica certificata, agli indirizzi di seguito indicati:

- per CMRC: all'attenzione dell'Ing. Paolo Emmi, Dirigente del Servizio 3 "Viabilità zona sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità, in Roma, Via Ribotta 41-43, PEC: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it;
- per il Soggetto Privato: al legale rappresentante pro tempore della Società P3 Ardea s.r.l. con sede legale a Milano, Piazza Pio XI, n. 1. PEC: [●].

2. Gli indirizzi, i recapiti e i nominativi sopra indicati saranno validi fino a quando una variazione non sia comunicata per iscritto da una Parte all'altra con lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC.

Art. 11 – Spese di registrazione

1. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione saranno a totale carico del Soggetto Privato che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.
2. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente Convenzione sono a carico e del Soggetto Privato e dei suoi eventuali aventi causa.

Art. 12 – Miscellanea

1. La presente Convenzione avrà validità di 3 anni dalla sua sottoscrizione, e sarà rinnovabile solo dietro accordo delle parti.
2. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, le parti prendono atto che:
 - la CMRC tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione;
 - il Soggetto Privato dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 delle finalità e dell'utilizzo dei dati conferiti nell'ambito della presente Convenzione e di conoscere i diritti di cui all'art. 15 dello stesso.

Art. 13 – Foro Competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.
2. Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 14 - Allegati

1. Alla presente convenzione sono allegati, e ne formano parte essenziale e contrattuale tra le parti, i seguenti documenti:
 - 1) Cronoprogramma;
 - 2) Documentazione tecnica costituita dagli elaborati annessi al Progetto Esecutivo degli interventi, e relativi provvedimenti approvativi;
 - 3) Schema dei contratti di appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori e relativi allegati;
 - 4) Certificati di destinazione urbanistica.

Letto, confermato e sottoscritto. Roma, _____

Per CMRC, Ing. Paolo Emmi _____

Per la Società, Ing. _____